

## ACCORDO DI CONTITOLARITÀ

### CONTENUTO ESSENZIALE - EX ART. 26 GDPR

Il presente documento è realizzato ai sensi dell'art. 26, par. 1 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e contiene il contenuto essenziale dell'Accordo di Contitolarità concluso, ai sensi dell'art. 26 GDPR tra le seguenti Parti:

Il **Centro di Coordinamento RAEE**, con sede legale in Via De Amicis 51, Milano, Codice Fiscale e P. IVA n. 05688180966 ("**CdC RAEE**");

- Il **Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori**, con sede in Via Numa Pompilio 2, 20123, Milano, Codice Fiscale e P. IVA 07481770969 ("**CdCNPA**").

#### 1. Oggetto e ambito di applicazione

L'Accordo ha ad oggetto la definizione dei mezzi e delle finalità dei Trattamenti che le Parti effettuano, in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell'art. 26 GDPR, utilizzando i dati personali raccolti attraverso l'Area Riservata dedicata agli utenti dei servizi delle Parti e raggiungibile online dai rispettivi siti o tramite apposita applicazione mobile (App), nonché attraverso i canali di contatto (chat, e-mail e numero di telefono) presenti sui loro siti web pubblici.

L'Area Riservata è attiva dal gennaio 2022 ed è utilizzata dalle Parti al fine di assolvere ai propri compiti istituzionali di raccolta, elaborazione e gestione dati da parte dei soggetti coinvolti nella filiera - rispettivamente - dei RAEE e NPA.

#### 2. Contitolarità del trattamento

Le Parti definiscono ogni aspetto connesso allo svolgimento e realizzazione (in proprio o avvalendosi di terzi nominati quali Responsabili del trattamento) dei Trattamenti, eventualmente anche mediante la conclusione di appositi ed ulteriori accordi scritti. Ciascuna Parte non assumerà alcuna ulteriore determinazione sui Trattamenti senza previo specifico accordo scritto stipulato con l'altra Parte.

Le Parti determinano congiuntamente il contenuto delle informazioni da fornire agli Interessati ai sensi degli artt. 12-13-14 del GDPR, nonché le modalità attraverso cui fornire le informazioni in questione.

Le Parti danno atto che, con riferimento ai trattamenti di dati personali differenti rispetto ai Trattamenti disciplinati dal presente Accordo, ciascuna di esse ne determinerà le finalità e i mezzi del trattamento in modo del tutto autonomo rispetto all'altra.

#### 3. Finalità del trattamento

I dati raccolti attraverso l'Area Riservata e i canali di contatto potranno essere trattati per le seguenti finalità:

- porre in essere le operazioni necessarie ad adempiere alle obbligazioni contrattuali e pre-contrattuali connesse ai servizi offerti dalle Parti. (art. 6, par. 1, lett. b) GDPR) e in particolare a rispondere alla richiesta di assistenza presentata dagli utenti attraverso i dati di contatto presenti sui loro siti web pubblici
- Registrazione all'Area Riservata - Attivazione dei servizi di ritiro dei RAEE e delle pile e accumulatori
- Adempimento di obblighi di legge connessi alla prestazione dei servizi delle Parti
- Invio di newsletter relative a servizi e/o attività comuni ad entrambe le Parti o di ciascuna di esse
- Analisi statistiche e indagini di mercato, anche utilizzando i dati in forma anonima

- Consentire la navigazione degli utenti sull'Area Riservata

#### **4. Mezzi del trattamento**

I Trattamenti possono avvenire con strumenti manuali automatizzati, nel rispetto della normativa applicabile, e garantendo la protezione dei diritti degli Interessati.

#### **5. Obblighi generali delle Parti**

Le Parti effettueranno i Trattamenti utilizzando strumenti informatici, telematici e/o cartacei nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, esattezza, integrità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità e della conservazione, nonché in accordo con quanto previsto dal GDPR e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le Parti garantiscono la sicurezza e la riservatezza dei dati personali oggetto dei Trattamenti alla luce del GDPR e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito della raccolta dei dati personali oggetto del presente Accordo, ciascuna Parte utilizzerà la modulistica e fornirà agli Interessati tutte le informative sui trattamenti dei dati predisposte da o previamente concordate tra le Parti.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto dei Trattamenti per le sole determinate congiuntamente e anche successivamente alla cessazione per qualunque motivo del presente Accordo, a non utilizzare i dati personali per fini diversi, a meno che ciò non sia necessario per l'adempimento di obblighi di legge o per la tutela di diritti delle Parti innanzi alle autorità competenti.

#### **6. Misure di sicurezza tecniche e organizzative, *accountability***

Le Parti, tenuto conto dei rispettivi ruoli e rapporti con gli Interessati, si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche, logistiche ed organizzative secondo i criteri e con le modalità indicate all'art. 32 del GDPR, al fine di garantire la tutela dei dati personali oggetto del presente Accordo e di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli Interessati, derivanti fra l'altro da perdita, trafugamento, utilizzo fraudolento, accesso non autorizzato, trattamento non consentito, non corretto o difforme nelle modalità e finalità da quanto pattuito, e/o perdita di integrità, di esattezza e di riservatezza dei dati personali.

Ciascuna Parte si impegna ad individuare e separare i dati personali oggetto dei Trattamenti di cui al presente Accordo rispetto ad altri dati personali trattati per conto proprio o di terze parti.

Ciascuna Parte si impegna ad individuare, all'interno del proprio organico e tra i propri collaboratori, le persone autorizzate al Trattamento per iscritto fornendo a ciascuna persona autorizzata adeguate istruzioni relative alle operazioni da compiere e vigilando sulla corretta osservanza di tali istruzioni.

#### **7. Responsabili del trattamento**

Ove ciò si rendesse necessario per garantire la corretta esecuzione dei Trattamenti, ciascuna Parte si impegnerà a adottare e sottoscrivere con terzi qualificabili quali Responsabili del Trattamento appositi contratti o altri atti giuridici vincolanti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### **8. Cessione a terzi dei dati personali**

Salvo ove richiesto dalla legge o da autorità competenti e fatto salvo in ogni caso quanto previsto dall'Accordo, nessuna della Parti potrà trasferire o cedere i dati personali oggetto dei Trattamenti a terzi, senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

#### **9. Violazioni dei dati personali («*data breach*»)**

Nel caso in cui si verificasse una Violazione dei Dati Personali (come definita dall'art. 4, n. 12 del GDPR), ovvero nel caso in cui avesse ragione di sospettare che una tale violazione possa ragionevolmente verificarsi, ne darà notizia all'altra Parte immediatamente ed in ogni caso entro un massimo di 12 (dodici) ore dal momento in cui sia venuta a conoscenza della violazione o dal momento in cui sia venuta a conoscenza di informazioni tali da lasciar presagire il verificarsi di una tale violazione. In tal caso, ciascuna Parte si impegna a fornire la massima collaborazione ed assistenza per individuare e porre in essere tutte le misure correttive della violazione al fine di eliminarne o in ogni caso limitarne gli effetti quanto più possibile.

Le Parti convengono sin da ora che, ove necessario, collaboreranno alla predisposizione ed alla notifica delle comunicazioni circa la intervenuta violazione sia all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali sia ai soggetti interessati.

#### **10. Trasferimenti dei dati al di fuori del SEE**

Le Parti si danno atto e convengono che, nel caso in cui i dati personali oggetto dei Trattamenti dovessero essere trasferiti o trattati - anche per il tramite di Responsabili o Sub-responsabili del trattamento - in un Paese situato al di fuori dello Spazio Economico Europeo ("**SEE**"), qualora con riferimento a quel Paese non sia stata emanata dalla Commissione Europea una decisione di adeguatezza, sarà necessario utilizzare uno dei meccanismi indicati dagli artt. 46 e ss. del GDPR, ed in particolare le clausole tipo per il trasferimento di dati personali verso paesi terzi approvate dalla Commissione Europea (cd. "*standard contractual clauses*"), nonché valutare l'effettivo livello di protezione dei dati personali garantito agli Interessati in caso di trasferimento dei dati verso il predetto Paese, tenuto conto sia del meccanismo ai sensi dell'art. 46ss GDPR concretamente utilizzato sia del diritto di tale Paese, allo scopo di adottare, se necessario, misure di protezione supplementari dei dati.

#### **11. Diritti degli interessati**

In caso di richieste di esercizio dei propri diritti ai sensi degli artt. 7, 15-22 del GDPR presentate dagli Interessati, le Parti si impegnano a gestire tali richieste in conformità con la apposita procedura congiuntamente determinata dalle Parti.

#### **12. Cooperazione e assistenza**

Ciascuna Parte assisterà l'altra Parte nelle relazioni con l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e con qualsivoglia autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria, relative alle materie disciplinate dal presente Accordo.

#### **13. Legge applicabile e foro competente**

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. Il foro competente per qualsiasi eventuale controversia derivante da o relativa all'interpretazione del presente Accordo è quello di Milano.